

Il Covid-19 e le coperture assicurative

L'epidemia di coronavirus ha impattato in modo molto pesante su tutti i settori economici. In genere, le clausole dei contratti inseriscono la pandemia tra le esclusioni, ma in ogni caso è utile verificare il wording di polizza. Per il turismo qualche deroga può arrivare dai decreti emessi nel periodo

PRIMA PARTE

La diffusione mondiale del coronavirus porterà a un aumento dei sinistri assicurativi in molti rami tradizionali. Viene immediatamente logico pensare che le perdite causate da Covid-19 avranno un impatto maggiore sulle assicurazioni viaggi, nonché sulle polizze vita e salute, senza dimenticare le contingency. Ma non solo. Gli analisti intravedono un aumento dei sinistri per ulteriori linee di rischio: interruzione dell'attività d'impresa, responsabilità civile, responsabilità datoriale, Rc amministratori e sindaci, responsabilità professionale sanitaria.

Non va dimenticato che l'11 marzo 2020 l'**Organizzazione Mondiale della Sanità** (Oms) ha ufficialmente definito il Covid-19 quale "pandemia". Pertanto, le esclusioni per pandemia saranno probabilmente invocate dagli assicuratori e dai riassicuratori in molti casi. Ciò premesso, l'intento del presente scritto è quello di offrire un esame dell'impatto su alcune coperture: viaggi e turismo, *business interruption* e *contingency*.

Polizze viaggi e turismo

Quando si pensa all'impatto del Covid-19, probabilmente si pensa al blocco della mobilità e, dunque, vengono subito in mente le coperture che riguardano il settore viaggi e turismo.

La copertura abituale per questi tipi di assicurazione comprende le spese di annullamento del viaggio o le spese mediche o ospedaliere d'urgenza. Molte di tali polizze però già contengono un'esplicita esclusione "epidemia o pandemia" (anche se una differenza tra le due definizioni si individua nella globalità del fenomeno), attivabile qualora un governo o un'organizzazione (come l'Oms) dichiarino ufficialmente che un virus ha raggiunto (o è probabile che raggiunga) proporzioni "epidemiche o pandemiche".



Dopo l'annuncio dell'Oms, secondo cui l'epidemia di coronavirus può essere definita una pandemia, può essere dunque negata la copertura qualora la polizza contenga, per l'appunto, un'esplicita esclusione in tal senso. Alcune polizze, peraltro, escludono la copertura non solo per il caso in cui le autorità emettano un divieto espresso di viaggiare in una determinata regione o Paese, ma anche per il mero consiglio o avvertimento di evitare "i viaggi non essenziali".

Sotto questo aspetto, è improbabile che i viaggi di piacere o anche la maggior parte dei viaggi d'affari siano considerati viaggi essenziali. In alcune polizze, addirittura, l'esclusione si spinge anche a ricomprendere ipotesi in cui vi siano indicazioni da parte dei media o avvertimenti informali relativi a un potenziale rischio di malattie infettive in paesi stranieri. In generale, si ritiene che le polizze viaggi escluderanno la copertura per il caso di contagio da Covid-19 a partire dalla data in cui si sarebbe potuto ritenere l'impossibilità ad effettuare il viaggio quale una "circostanza prevedibile": sull'interpretazione di tale data, tuttavia, potranno incentrarsi molte discussioni.



INSURANCE CONNECT
È SU FACEBOOK

Segui la nostra pagina



Ogni polizza poi, può prevedere una copertura più o meno estesa, in base alle opzioni acquistate: soltanto l'opzione di copertura per cancellazioni dovute a qualsiasi motivo potrà offrire certezze, potendo coprire anche la cancellazione di viaggi dovuta al mero timore di contagio da Covid-19.


Deroghe a tutela degli operatori

Ciò detto, va comunque ricordato come il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 abbia previsto specificamente l'applicazione dell'art. 1463 C.C. ai contratti di trasporto sottoscritti da cittadini poi sottoposti a quarantena o altre misure restrittive, prevedendo così il diritto al rimborso direttamente da parte dei vettori. Occorre però prestare attenzione ai termini per le richieste di rimborso, che sono abbastanza stretti e sono elencati all'art. 28 del Decreto Legge. Lo stesso prevede anche disposizioni particolari per i pacchetti turistici, richiamando l'art. 41 del Codice del turismo (dlgs 79/2011) che prevede il diritto di recesso. La norma del decreto inserisce però delle deroghe in favore degli organizzatori, che potranno scegliere se rimborsare integralmente i viaggiatori, oppure offrire pacchetti sostitutivi o voucher di pari importo. In questo caso il Legislatore ha cercato un compromesso fra i diritti dei consumatori e la salvaguardia di un settore fortemente colpito dalla crisi a causa della pandemia.

L'art. 88 del decreto *Cura Italia* (dl n. 28 del 17 marzo 2020) ha esteso tali misure ai contratti di soggiorno, conclusi con le strutture ricettive, nonché agli acquirenti di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura, sempre con specifici termini che in questo caso decorrono dall'entrata in vigore del decreto.

Polizze contingency

Esistono sul mercato delle polizze a copertura di eventi cancellati (o posticipati) per circostanze imprevedibili da parte degli organizzatori, come certamente è il caso di una pandemia. È bene però ricordare come la copertura abituale per la perdita di guadagno dovuta alla cancellazione di un evento potrebbe contenere un'ampia esclusione in caso di focolai di "malattie trasmissibili" (fattispecie più ampia ancora delle esclusioni per "epidemia o pandemia"). L'esclusione per "malattie trasmissibili" è di solito abbastanza ampia da poter



essere invocata anche a fronte di consigli o avvisi governativi avverso i viaggi "non essenziali" in una zona determinata, che comportino la cancellazione di un evento da parte degli organizzatori. In altri casi, le polizze possono contenere esclusioni connesse a malattie infettive quali Sars, Mers, influenza aviaria "e simili": in tal caso si ritiene che anche il Covid-19 dovrebbe rientrare automaticamente nell'elencazione. In caso contrario, la copertura potrebbe operare, pur tenendo conto che per le nuove polizze (come già avvenuto per la Sars) gli assicuratori hanno iniziato a inserire espresse esclusioni riguardanti il Covid-19.

Le polizze per cancellazione di eventi possono coprire solitamente le spese incorse, al netto di quelle eventualmente risparmiate, oltre al mancato guadagno dell'evento. In ogni caso, andranno considerati gli oneri dell'assicurato previsti dai termini di polizza, che impongono di solito il tentativo di limitare l'aggravio del danno. Tuttavia, il wording di polizza dovrà essere analizzato nel dettaglio, poiché alcune esclusioni potrebbero scattare solo a fronte di un effettivo provvedimento da parte di una pubblica autorità, oppure possono essere limitate solo ad alcuni tipi di malattie. Invece, anche se fosse inclusa un'estensione della copertura per le malattie trasmissibili, potrà sorgere il dubbio sulla copertura di cancellazioni precauzionali da parte degli organizzatori: l'evento potrebbe avere luogo legalmente, ma essere comunque cancellato a titolo precauzionale in considerazione degli avvertimenti del governo. In tali casi, la compagnia potrebbe rifiutare l'indennizzo.

Chiaramente poi, soprattutto per i grandi eventi, dovrà essere considerata tutta la rete di contratti stipulati con il pubblico, i fornitori, gli sponsor, i tecnici, il personale e tutti i potenziali soggetti interessati. Occorrerà quindi verificare i termini contrattuali nel dettaglio, tenendo conto della possibile invocazione dell'impossibilità temporanea o assoluta di prestazione, invocabile nel caso della pandemia a seconda delle circostanze concrete.



NORMATIVA

Il Covid-19 e le coperture assicurative

L'epidemia di coronavirus ha impattato in modo molto pesante su tutti i settori economici. In genere, le clausole dei contratti inseriscono la pandemia tra le esclusioni. Ma in ogni caso, in particolare in materia di business interruption, è utile verificare i wording di polizza

SECONDA PARTE

In questo momento, le aziende stanno subendo (e subiranno) rilevanti danni a causa dell'interruzione di attività dovuta, al di là dei fermi governativi, al rallentamento, se non al blocco, della *supply chain* (si pensi a tutti quei settori rallentati o fermati dal blocco di altre attività imprenditoriali, primo su tutti, quello dell'automotive o rallentati dalla mancata fornitura di materie prime) o, ancora, alla "perdita di attrattività" (si pensi ad esempio alla mancata presenza di turisti o viaggiatori, per il settore del turismo e dell'accoglienza).

Potenzialmente, a causa del fermo delle attività delle fabbriche in altri Paesi (*in primis* in Cina), potrebbero verificarsi perdite finanziarie in molti settori. La crescita negli indennizzi per business interruption è dovuta a una maggiore interdipendenza tra aziende, la *supply chain* globale e i processi di produzione. Esiste una sempre maggiore concentrazione di siti produttivi e hub logistici in alcune aree geografiche (in particolare l'Asia). Qualora tali siti siano colpiti da catastrofi naturali, o da incendi o esplosioni (o da un'epidemia come il Covid-19 che ha bloccato, per primo, il distretto di Wuhan) gli effetti negativi possono moltiplicarsi rapidamente, provocando perdite per interruzioni di attività (*Contingent Business Interruption*) in tutto il mondo: in questi casi un'azienda è impossibilitata a operare a causa di un evento che ha colpito uno dei suoi fornitori. E il comparto assicurativo in linea di massima non copre questa eventualità alle voci *Property/Business Interruption* tradizionali, se non in casi specifici e con apposita estensione.

Vanno fatte delle debite premesse.

Solitamente, la copertura per la perdita di profitti in caso di interruzione di attività d'impresa viene fatta rientrare nel ramo *property* (che scatta, ad esempio, a causa di un incendio o un'alluvione o un altro evento esterno che comporti un danno fisico) e, come tale, è connessa alla perdita fisica o al danneggiamento di beni che provochino detta interruzione.



INSURANCE CONNECT È SU LINKEDIN

[Iscriviti al gruppo](#) [Segui la pagina](#)



L'evento virus, e in generale l'esplosione di epidemie, dunque, non rientrerebbe nel trigger di polizza e le esclusioni di polizza possono rivelarsi un paracadute fondamentale per le compagnie.

NON-DAMAGE BI E CONTINGENT BI

Una potenziale esposizione a sinistri di minore entità potrebbe derivare dalle estensioni di garanzia per eventi non legati a danni materiali e diretti (Non-Damage BI) come le malattie infettive (tuttavia solitamente connesse a dei sotto-limiti contenuti). La protezione fornita da queste polizze riguarda essenzialmente la perdita di profitto; generalmente i danni derivanti da questa estensione risultano coperti solo qualora l'ubicazione assicurata venisse chiusa a causa di un'epidemia. Va comunque valutato con attenzione il wording di polizza ed occorre individuare le soluzioni proposte dal settore assicurativo, del resto non è facile stimare la magnitudine del rischio per eventi come le pandemie.

Altra soluzione offerta dal mercato assicurativo internazionale (soprattutto americano) è quella delle polizze di Contingent Business Interruption, la cui copertura si estende ai danni causati dall'interruzione per eventi che abbiano colpito non già l'assicurato, ma i suoi fornitori o clienti (*supply chain disruption*). Le polizze Cbi, oltre ai danni fisici a beni e strutture, possono ricomprendere anche le spese straordinarie *Contingent Extra Expenses*, all'interno di un intervallo denominato *period of restoration*, che l'assicurato debba sostenere per riprendere il proprio ciclo ordinario.

Sebbene molti dei principi che reggono queste polizze siano in origine estranei al nostro sistema giuridico, è certo che ai fini della risarcibilità del danno sia necessario rifarsi alle nozioni di causalità del nostro ordinamento, come la consolidata teoria della causalità adeguata, fondata su un criterio di prevedibilità (*id quod plerumque accidit*). Va altresì aggiunto che alcune polizze assicurative per l'interruzione dell'attività possono prevedere un'estensione della copertura per Ordini delle autorità civili che neghino l'accesso ai locali assicurati. Tuttavia, sarà necessario prestare particolare attenzione ai termini di tale estensione, per determinare se certi avvertimenti e/o provvedimenti delle autorità rientrino nell'ambito della copertura: un lockdown generalizzato come quello stabilito in Italia difficilmente era previsto nelle polizze (mentre l'estensione *de qua* solitamente fa riferimento a ordini di chiusura *ad personam*). Occorrerà dunque un'attenta analisi delle clausole del contratto. È improbabile altresì che le misure precauzionali dell'assicurato, financo la chiusura senza un ordine dell'autorità civile, siano coperte dall'estensione di cui sopra.

Va dato conto della presenza, in alcuni casi, di estensioni per "contaminazione": in questo caso si potrebbe prescindere dalla presenza di un danno fisico. Potrebbe rientrare in copertura ad esempio la disinfestazione dei locali aziendali (qualora la clausola non fosse limitata alla presenza di blatte, ratti o zanzare ma si estenda ai casi di legionella, salmonella e altri patogeni).

Altra possibile estensione è quella riguardante la perdita di attrattività, per la verità poco diffusa nel nostro Paese, per la quale il requisito della perdita fisica può non essere necessario, essendo collegata ad altri fattori esogeni, come attacchi terroristici, rischi politici o, potenzialmente, il contagio da Covid-19.

POSSIBILE UN'ESCLUSIONE SPECIFICA NELLE NUOVE POLIZZE

In ogni caso, le polizze per l'interruzione di attività prevedono usualmente dei limiti temporali precisi di copertura, oltre i quali le perdite eventualmente subite non vengono più indennizzate. Inoltre, gli assicurati, come per tutte le polizze, hanno l'obbligo di adoprarsi per minimizzare le perdite trovando alternative per garantire la continuità aziendale, come il ricorso allo *smart working*. Sotto questo aspetto le aziende hanno già introdotto questa e molte altre misure, in ossequio ai decreti governativi (con l'effetto collaterale, tuttavia, di esporsi a maggiori rischi di attacchi cyber).

Un'altra potenziale criticità è quella derivante dalla cancellazione degli eventi (Business Entertainment). Va attentamente esaminato se nel testo ci sia una esclusione per cancellazione conseguente a "malattia trasmissibile" oppure se il trigger sia collegato solamente alla cancellazione per ordine di un'autorità governativa (vedasi quanto già detto sopra).

Probabilmente c'è da aspettarsi che le compagnie si attrezzeranno in sede di rinnovo, prevedendo una specifica esclusione relativa al coronavirus. Del resto, la fornitura di coperture assicurative contro una pandemia impone costi di difficile stima e non può prescindere da un diretto intervento statale. Forse, come già è stato fatto in vari Stati per altri disastri naturali, si potrebbe pensare a dei *Protection Gap Entities*, ossia fondi a capitale misto privato-pubblico per colmare la differenza fra rischi assicurati ed effettive perdite economiche, mantenendo così ragionevoli i costi della copertura assicurativa, altrimenti insostenibili.

